

COMUNE DI ROCCASTRADA (Provincia di Grosseto)

CRITERI PROVVISORI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. 7.2.2005, n° 28 – art. 111, comma 3)

**“ Disciplina provvisoria di aggiudicazione
del parametro numerico per il pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande”**

“Facsimile di Richiesta”

SOMMARIO

<i>ART. 1 – LEGGI DI RIFERIMENTO.....</i>	<i>2</i>
<i>ART. 2 – DURATA DELLA DISCIPLINA PROVVISORIA.....</i>	<i>2</i>
<i>ART. 3 – SFERA DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>2</i>
<i>ART. 4 – ZONIZZAZIONE.....</i>	<i>2</i>
<i>ART. 5 – PARAMETRI NUMERICI.....</i>	<i>2</i>
<i>ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.....</i>	<i>2</i>
<i>ART. 7 – INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 8 – CRITERI DI PRIORITA'.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 9 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 10 – ATTIVAZIONE DELLA LICENZA ASSEGNATA.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 11 – NORME FINALI.....</i>	<i>6</i>

ART. 1 – LEGGI DI RIFERIMENTO

La presente disciplina sui criteri provvisori e sui relativi parametri in materia di apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è emanata in applicazione dell'art. 111, comma 3, della L.R. 28 del 7.2.2005.

ART. 2 – DURATA DELLA DISCIPLINA PROVVISORIA

La presente disciplina provvisoria è valevole sino all'approvazione della programmazione comunale di cui all'art. 47 della L.R. n° 28/2005, e, comunque, fino all'esaurimento delle disponibilità previste dal vigente parametro numerico.

Essa può essere aggiornata, qualora ritenuto opportuno, utilizzando il meccanismo di concertazione con il quale è stato individuato l'attuale parametro numerico.

ART. 3 – SFERA DI APPLICAZIONE

La presente disciplina provvisoria ha per oggetto esclusivo l'assegnazione del parametro numerico per l'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 4 – ZONIZZAZIONE

Al fine dell'applicazione della presente disciplina transitoria, l'intero territorio comunale viene considerato un'unica zona di programmazione

ART. 5 – PARAMETRI NUMERICI

Il parametro numerico per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel periodo transitorio ex art.2 è quello che risulta stabilito nella delibera di adozione del presente strumento.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

L'interessato dovrà presentare apposita domanda, che potrà essere redatta avvalendosi del *modello reperibile presso l'Ufficio Attività Produttive*, nella quale dovranno necessariamente essere indicati in modo chiaro ed inequivocabile:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società dovrà essere indicata anche la denominazione o ragione sociale, sede legale e numero di codice fiscale o partita IVA, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
- b) indicazione dell'ubicazione dei locali e della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;
- c) il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 14 della L.R. n° 28/2005;
- d) la sussistenza dei requisiti morali ed antimafia da parte dei soggetti tenuti a tale dichiarazione ai sensi della normativa vigente; in alternativa è consentito al richiedente presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in caso di società la dichiarazione di cui alla lett. d) deve essere presentata anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 3.6.98, n°252);
- e) l'indirizzo, il numero civico, la destinazione d'uso e gli altri elementi utili all'identificazione del locale ai fini richiesti.

La domanda di aggiudicazione deve essere inviata o presentata esclusivamente al Comune di Roccastrada inderogabilmente a decorrere dal **10 agosto 2006** con le seguenti modalità:

- 1) per posta a mezzo raccomandata AR;
- 2) tramite presentazione all'Ufficio Protocollo.

Saranno dichiarate irricevibili le domande presentate con modalità difformi da quelle sopraindicate o ad Enti diversi dal Comune di Roccastrada.

Ai fini dell'aggiudicazione delle licenze farà fede:

- 1) per le domande inoltrate per posta a mezzo Raccomandata AR: la data riportata sul timbro postale di spedizione;
- 2) per le domande presentate all'Ufficio Protocollo: la data di registrazione attribuita dal delle Protocollo Generale dell'Ente.

Il bando resterà aperto fino dell'assegnazione dell'ultima delle licenze disponibili.

ART. 7 – INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA

Costituiscono cause di IRRICEVIBILITA' della domanda:

- 1) l'invio o la presentazione della domanda prima del termine iniziale previsto al precedente comma;
- 2) la presentazione della domanda illeggibile di uno o più elementi identificativi del richiedente e/o del titolare del requisito professionale;
- 3) la presentazione della domanda priva dell'indicazione dell'ubicazione dei locali.

Costituiscono, comunque, cause di RIGETTO della domanda ricevibile:

- 1) la mancanza delle indicazioni di cui all'art.6 lett. a);
- 2) la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui all'art6 lett. b) c) d);
- 3) la mancanza della sottoscrizione della domanda;
- 4) la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal DPR n°445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

Le cause di irricevibilità e di rigetto NON SONO SANABILI.

L'interessato potrà, comunque, presentare una nuova domanda i cui termini di invio e di presentazione decorreranno nuovamente secondo le modalità in precedenza stabilite.

ART. 8 – CRITERI DI PRIORITÀ

Al fine delle valutazioni delle richieste saranno adottati i seguenti criteri e punteggi

- 1) data di presentazione della domanda: punti da 0 fino ad un massimo di 5, con aumento di 1 ogni giorno di ritardo da quello di apertura del bando;
- 2) i soggetti che abbiano dichiarato nella domanda la disponibilità dei locali in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari o altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte, per il quale sia stato stipulato un preliminare di compravendita ai sensi della disciplina civilistica, comprovabile mediante idoneo atto debitamente registrato e la cui destinazione urbanistica e d'uso risulti già idonea per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (a tal fine la domanda dovrà contenere l'indicazione del titolo di godimento con allegata copia autentica dell'atto stesso, ovvero, dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà ed una dichiarazione circa l'idoneità urbanistica edilizia dei locali); punti da 0 a 5 assegnati anche in base alle condizioni di idoneità dei locali ed alla loro ubicazione;

- 3) soggetti che con la loro attività intendono favorire la promozione di prodotti tipici locali: punti da 0 a 5 secondo le scelte dichiarate

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la non applicabilità del criterio di preferenza previsto.

ART. 9 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le richieste saranno esaminate da un'apposita commissione costituita dal Funzionario Responsabile del settore Attività Produttive, dal Funzionario incaricato del Procedimento e dall'Assessore alle attività Produttive.

Le licenze saranno assegnate a coloro i quali conseguiranno il punteggio più basso fino ad esaurimento delle disponibilità previste dai parametri numerici; a parità di punteggio si procederà al sorteggio mediante un sistema trasparente ed oggettivo come meglio definito dal Responsabile del settore Attività Produttive.

La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio, e dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per ogni eventuale ricorso. Nel contempo sarà anche comunicato agli eventuali richiedenti non risultati aggiudicatari la loro esclusione.

Il Funzionario Responsabile del Settore Attività Produttive ultimerà il procedimento di aggiudicazione mediante rilascio di uno specifico atto identificante il parametro assegnato.

ART. 10 – ATTIVAZIONE DELLA LICENZA ASSEGNATA

L'avvio dell'attività di pubblico esercizio a seguito dell'aggiudicazione di una delle licenze di cui al presente bando è subordinato alla presentazione di una DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA', ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. n° 9/1995, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) istituito con D.P.R. n° 447/1998.

Qualora il soggetto aggiudicatario, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non presenti la denuncia di inizio attività entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'aggiudicazione, ovvero l'attività non sia iniziata entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della denuncia di inizio

attività, incorre nel provvedimento di revoca dell'aggiudicazione come previsto dall'art. 107 lett. b) della L.R. n° 28/2005.

L'attività dovrà necessariamente essere avviata nei locali dichiarati nella domanda, pena la revoca dell'assegnazione della licenza.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le disposizioni di cui alla L.R. n° 28/2005, nonché ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che regola la materia.